

 CERCA

Il Blog di Marco Piazza

Home Profilo Pubblicazioni Archivio

Postilla » Fisco » Il Blog di Marco Piazza » Commercio e fiscalità internazionale » Trust trasparenti dividendi tassati al 52%

22 ottobre 2014

Trust trasparenti dividendi tassati al 52%



Dal 2015 tassati al 52% i dividendi percepiti dai trust trasparenti.

Il disegno di legge di stabilità per il 2015 modifica, infatti, l'articolo 4, comma 1 lettera q) del decreto legislativo 344 del 2003.

Questa norma stabilisce attualmente che i dividendi percepiti dagli enti non commerciali residenti in Italia non sono soggetti a ritenuta alla fonte e non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95% del loro ammontare.

La legge di stabilità riduce la quota non imponibile al 22, 26%.

L'articolo 4, comma 1, lettera q) riguarda anche i trust residenti in Italia che sono equiparati dall'articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo unico agli enti non commerciali.

abuso del diritto, Agenzia
Entrate, attività all'estero, azioni, C-525/11,
Cassazione 7080 2012, Cassazione 8982 2011,

Occorre distinguere i trust “opachi” dai trust “trasparenti”, secondo i criteri illustrati nella circolare 48/E del 2007.

Sono “trasparenti” i trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari. Per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Sono “opachi” i trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.

È tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi.

Il trust dichiara la quota imponibile dei dividendi percepiti nel quadro RL del modello UNICO ENC.

I trust “opachi” utilizzano il quadro RN della dichiarazione per determinare l’imponibile complessivo e per liquidare l’Ires. Eventuali successive attribuzione ai beneficiari non sono più imponibili.

I trust “trasparenti” determinano il reddito complessivo nel quadro PN; non lo assoggettano ad Ires e lo attribuiscono ai beneficiari individuati nello stesso quadro PN. Ciascun beneficiario compilerà la sezione I-B del quadro RL del proprio modello UNICO in modo da far concorrere la propria quota di imponibile, così come determinata da trust, al proprio reddito complessivo imponibile tassato ad aliquota progressiva.

I redditi tassati alla fonte a titolo definitivo o esenti in capo al trust (fra i quali non vi sono i dividendi) sono estranei al procedimento sopra descritto sia per i trust “opachi”, sia per quelli “trasparenti”.

Vediamo gli effetti del disegno di legge di stabilità.

Per quanto riguarda i trust opachi, il 77,74% del dividendo concorrerà a formare l’imponibile Ires. In assenza di altri componenti di reddito, il trust sarà soggetto ad un’imposta del 15,5% (attualmente 1%) calcolata come segue: 27,5% del 77,74% del 72,5% (100% – 27,5%) del reddito prodotto dalla società che ha distribuito il dividendo al trust. L’imposta in capo al trust, aggiunta all’Ires pagata dalla società che ha erogato il dividendo (27,5%) porterà la tassazione complessiva al 43% del reddito prodotto dalla società, contro l’attuale 28,5%.

Per quanto riguarda i trust “trasparenti”, il conto è molto più salato. Il reddito imponibile attribuito dal trust ai beneficiari individuati, infatti, sarà pari al 56,4% del reddito prodotto dalla società che ha distribuito il dividendo al trust e – considerato che l’aliquota marginale per le persone fisiche è del 43% – è molto probabile che

Cassazione 32091 2013, **CFC**, circolare Agenzia Entrate 28/E 2012, commercio internazionale, Dpr. 642/72; fiduciarie, **evasione fiscale, fiscalità internazionale**, fondazioni, holding CFC socio persona fisica, imposta di bollo, imposta patrimoniale, IMU, indicatori anomalie professionisti, intermediari finanziari, **IVAFAE**, iva intracomunitaria, **IVIE**, Mednis, modulo RW, **operazioni sospette, partecipazioni**, provvedimento 5 giugno 2012, **quadro RW**, quote di srl, **reati tributari**, regolarizzazione, residenza fiscale, riciclaggio, rimborsi Iva, rimpatrio, scudo fiscale, società, società a ristretta base familiare, società controllate estere, **sostituto d'imposta, stabile organizzazione, trust, voluntary disclosure**

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWIKI](#) ➔



NOVITA'

Crediti documentari

Di Meo Antonio

Editore: **Ipsos**

Anno: 2019

Versione carta

€ 45,00 (-15%) € 38,25



Prevendita ShopWIKI fino al 03/12



NOVITA'

Manuale di diritto e pratica doganale

Fabio Massimo

l'imposta dovuta dai beneficiari sarà pari al 24,2% (43% del 56,4%) del reddito prodotto dalla società. Tale fiscalità, aggiunta all'Ires pagata dalla società che ha erogato il dividendo (27,5%), porterà la tassazione complessiva al 51,7%, contro l'attuale 29%.

Se si può immaginare che il legislatore sia stato mosso dall'intento di scoraggiare impieghi elusivi dei trust, non si può far a meno di osservare che la tassazione dei trust "trasparenti" finirà con il divenire espropriativa, costituendo comunque un altro caso di doppia imposizione economica (già presente, peraltro, in caso di distribuzione di dividendi a persone fisiche "non qualificate").

Speriamo che il testo definitivamente approvato introduca una distinzione fra le due categorie di trust.

Letture: **5717** | Commenti: **0** |



Scrivi il tuo commento!

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail

Invia commento

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

~~€ 70,00~~ (-15%) € 59,50



NOVITA'

[Manuale di fiscalità internazionale](#)

Dragonetti Alessandro, Sfondrini Anna, Piacentini Valerio

Editore: **Ipsa**

Anno: 2019

Versione carta

~~€ 145,00~~ (-15%) € 123,25



[Iva, intrastat, dogane](#)

Moriconi Luca, Manca Fabrizio

Editore: **Ipsa**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 60,00~~ (-15%) € 51,00



[Pagamenti internazionali](#)

Di Meo Antonio

Editore: **Ipsa**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 35,00~~ (-14%) € 30,00



[La geografia dei paradisi fiscali](#)

*Carbone Michele, Bosco Michele,
Petese Luigi*

Editore: **Ipsa**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 70,00~~ (-15%) € 59,50



[Tax governance e tax risk management](#)

*Valente Piergiorgio, Ianni Giampiero,
Mattia Salvatore, Toscano Fabrizio*

Editore: **Ipsa**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 43,00~~ (-15%) € 36,50



[Adempimenti IVA e doganali nei rapporti con l'estero](#)

Delle Chiaie Franca, Manca Fabrizio

Editore: **Ipsa**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 55,00~~ (-15%) € 47,00



[Patent box e gestione dei beni immateriali](#)

*Valente Piergiorgio, Fusa Emanuela,
Tomasini Luca Luigi, Tron Alberto,
Zambon Stefano, Vinciguerra Luigi*

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 43,00 (-15%) € 36,50

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer



il fisco
Gruppo Wolters Kluwer

CEDAM



UTET
GRUPPO



INDICIALIA
Gruppo Wolters Kluwer